SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2476)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4040)

presentato dal Ministro dell'Interno (TAVIANI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro (TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica							Ce	elibi	Coniugati	
,	e e e							-	_		
900	Ispettore generale	cap	o di	i pi	ubł	olic	a				
	sicurezza							L.	87.300	L.	106.300
670	Questore							»	72.600	»	91.600
500	Vicequestore							>>	61.200	»	78.700
500	Ispettrice capo .							' >	50.800	»	62.400
402	Commissario cano		_					>>	53,300	>>	68.900

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Qualifica		Celibi		Coniugati	
_						
402	Ispettrice di 1ª classe	L.	43.600	L.	53.900	
402	Assistente di polizia di 1ª classe	>>	33.800	>>	39.000	
325	Commissario	>>	47.700	>>	63.600	
325	Ispettrice di 2 ^a classe	>>	38.300	>>	48.900	
325	Assistente superiore di polizia di					
	2ª classe	>>	28.900	>>	34.200	
271	Commissario aggiunto	>>	38.000	>>	53.800	
271	Ispettrice di 3ª classe	>>	30.700	>>	41.300	
271	Assistente di polizia di 1ª classe	>>	23.500	>>	28.800	
229	Vice commissario	>>	29.500	>>	44.900	
229	Vice ispettrice	>>	24.300	>>	34.500	
229	Assistente di polizia di 2ª classe	>>	18.900	>>	24.100	
202	Assistente di polizia di 3ª classe	>>	17.400	»	22.500	

Art. 2.

L'indennità di servizio speciale antincendi prevista a favore del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi		Coniugati	
		-			
900	Ispettore generale capo	L.	72.300	L.	80.700
670	Ispettore generale	>>	57.700	»	66.000
500	Ispettore capo	>>	46.700	>>	55.000
402	Ispettore superiore	>>	39.100	>>	47.500
402	Coadiutori principali	»	34.500	»	41.600
325	Primi ispettori	»	32.400	»	40.800
325	Primi coadiutori	>>	28.300	>>	35.300
271	Ispettori	>>	27.100	>>	35.400
271	Coadiutori	>>	24.200	>>	30.400
229	Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	>>	20.400	>>	26.300

Art. 3.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle

carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati	
-				
670 500	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti	L. 54.400	L. 60.400	
	denti , , ,	» 48.800	» 54.200	

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Qualifica		Celibi		Coniugati	
				1		
500	Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti	Ĺ.	41.500	L.	46.100	
402	Direttore superiore — Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti	»	43.100	»	47.900	
402	Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	»	37.40Ö	»	41.600	
325	Direttore e qualifiche corrispondenti	>>	39.300	>>	43.700	
325	1º ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti	»	33.400	»	37.100	
271	Vice direttore e qualifiche corri-	."		"		
271	spondenti	»	33.700	»	37.500	
	spondenti	>>	29.300	>>	32.600	
271	Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti	»	26.300	»	29.200	
229	Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti	»	28.100	»	31.200	
229	Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti	»	25.300	»	28.100	
229	1º archivista, 1º aiutante e qualifiche corrispondenti	»	22.300	»	24.800	
202	Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche		25.300		28.100	
202	corrispondenti	>>	25.500	>>	20.100	
202	Archivista, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	>>	22.300	»	24.800	
180	Applicato e aiutante di 2ª classe e qualifiche corrispondenti	»	18.200	»	20.200	
170	Impiegati non di ruolo di 1 ^a categoria	»	24.300	»	27.000	
157	Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	°.	18.200	»	20.200	
155	Impiegati non di ruolo di 2ª categoria	»	21.200	»	23.600	
144	Impiegati non di ruolo di 3ª categoria	»	14.100	» ·	15.700	
136	Impiegati non di ruolo di 4ª categoria	»	11.700	»	13.000	

L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati

non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n.1162.

È salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità

sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

Art. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.